



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

ADEMPIMENTI PREVISTI

dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico
e per la ripresa delle attività produttive*

- LXXV -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164: <i>MISURE URGENTI PER L'APERTURA DEI CANTIERI, LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE, LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA, L'EMERGENZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</i>	6



PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.

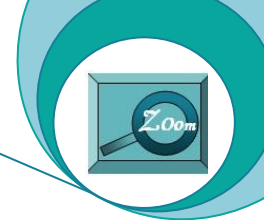
In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":



In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.



ADEMPIMENTI PREVISTI

dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

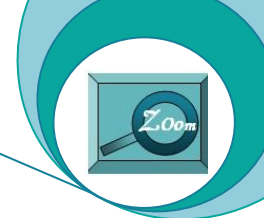
**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014,
con entrata in vigore: 13 settembre 2014.**

**La legge di conversione è pubblicata nel S.O. n. 85
alla Gazzetta ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014,
con entrata in vigore: 12 novembre 2014.**

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 1	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale è rinnovabile l'incarico di Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari ^{1 2}
art. 1 co. 6	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		Firma la convenzione in base alla quale il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari può avvalersi a titolo gratuito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione dell'opera.

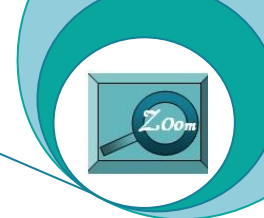
¹ L'incarico originario è di durata biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

² Per la tratta ferroviaria Napoli-Bari si veda il Programma infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 10	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Società RFI Spa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione	<i>entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 11 gennaio 2015	Stipulano il contratto di programma 2012-2016.
art. 1 co. 10-bis	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	<i>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 12 maggio 2015	Redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della <i>Connecting Europe Facility</i> , sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. ³
art. 1 co. 11	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 11 gennaio 2015	Decreto che approva i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.

³ Il Piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed è tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

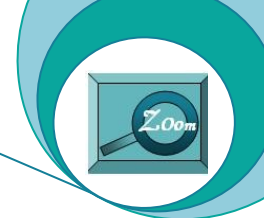


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 3 co. 2 alinea	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<i>entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i> 13 ottobre 2014⁴	Uno o più decreti con i quali sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 3, una serie di interventi di opere pubbliche indifferibili, urgenti e cantierabili, specificando, per ciascuna categoria, i termini per la conclusione.
art. 3 co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<i>entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 12 dicembre 2014⁵	Uno o più decreti con i quali sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 3, una serie di interventi di opere pubbliche indifferibili, urgenti e cantierabili, specificando, per ciascuna categoria, i termini per la conclusione.
art. 3 co. 3	Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		Istruisce le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c). ⁶

⁴ Il termine è relativo alle opere di cui alle lettere a) e b).

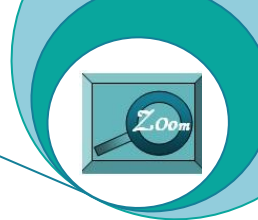
⁵ Il termine è relativo alle opere di cui alla lettera c).

⁶ Si tratta, fra gli altri, della metropolitana di Torino, di alcuni svincoli autostradali, degli aeroporti di Firenze e Salerno, del sistema idrico integrato della regione Abruzzo.



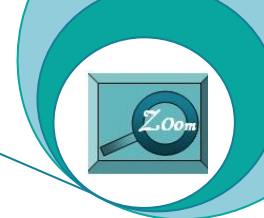
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 3 co. 12 ⁷	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che riassegna le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.
art. 4 co. 3	Presidenza del Consiglio dei ministri	<i>entro 30 giorni dalla data di entrata in vigo- re del decreto</i> 13 ottobre 2014	Gli Uffici provvedono all'istruttoria per accertare la sussistenza delle condizioni per l'esclusione di alcuni pagamenti dal patto di stabilità.
art. 4 co. 4	Presidente del Consiglio dei ministri	<i>entro 15 giorni dalla conclusione della istruttoria di cui al comma 3</i> 28 ottobre 2014	Decreto che individua i comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere.
art. 4 co. 6	Ministero dell'economia e delle finanze	10 ottobre 2014 e 15 marzo 2015	Decreti che individuano, per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.

⁷ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117.



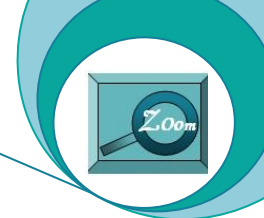
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 4 co. 8-bis ⁸	Ministro dell'economia e delle finanze	<i>entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione</i> 27 novembre 2014	Decreto con il quale è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al comma 8-bis è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
art. 5 co. 1	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti		Trasmette alle Camere gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione.
art. 5 co. 4-ter	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Commissioni parlamentari competenti per materia		Decreto che stabilisce le modalità di destinazione degli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1.

⁸ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 6 co. 1 ⁹	Ministro dello sviluppo economico sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate	<i>entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione</i> 12 dicembre 2014	Decreto con i quali sono definiti condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per la individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 <i>final</i> , del 18 dicembre 2012.

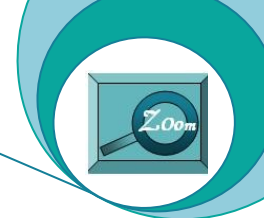
⁹ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 33, comma 7-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 6 co. 1 ¹⁰	Ministero dello sviluppo economico	30 aprile 2015	Pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. ¹¹
art. 6-bis co. 1	Ministero dello sviluppo economico, sentita Conferenza Unificata	<i>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i> 12 dicembre 2014	Stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga.

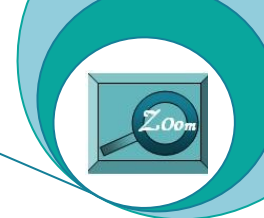
¹⁰ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 33, comma 7-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

¹¹ Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 7 co. 1 lett. i)	Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	Entro il 31 dicembre 2014 Negli anni successivi entro 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno	Presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato, a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.
art. 7 co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che individua gli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ¹² .
art. 7 co. 3	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente		Provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle regioni e agli altri enti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

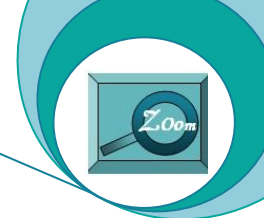
¹² L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 7 co. 6	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.
art. 7 co. 7	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	<i>entro i quindici giorni successivi alla attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo (15 giorni dopo il 31 dicembre 2014)</i>	Decreto che nomina i commissari straordinari per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione.
art. 7 co. 9- <i>octies</i> ¹³	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria		Decreto che provvede alla individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette ¹⁴ .

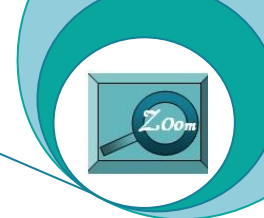
¹³ In realtà il riferimento normativo è il comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

¹⁴ Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui all'articolo 1, comma 351, della legge n. 147/2013.



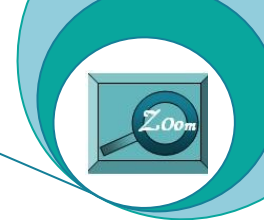
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 8 co. 1	Su proposta Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	<i>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 11 febbraio 2015	Decreto del Presidente della Repubblica che adotta le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) e d) dell'articolo 8.
art. 8 co. 1-bis	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	<i>entro 30 giorni dal termine della fase di consultazione pubblica</i>	È tenuto a pubblicare eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
art. 9 co. 2-septies	Presidente del Consiglio dei ministri		Decreto che individua gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni.
art. 12 co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri sentita Conferenza unificata ¹⁵		Propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.

¹⁵ La Conferenza unificata si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.



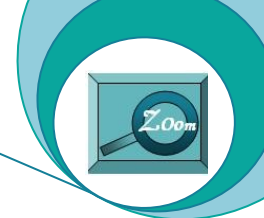
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 12 co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri		Esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.
art. 12 co. 3	Presidente del Consiglio dei ministri		Esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi.
art. 15 co. 1	Governo		Promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ¹⁶

¹⁶ Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo; esso potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.



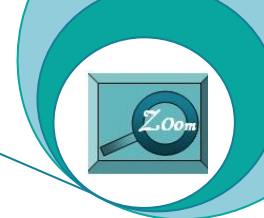
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 15 co. 9	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto con il quale sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo privato di servizio per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo (e) le modalità organizzative del Fondo.
art. 16-bis co. 1 ¹⁷	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	31 dicembre 2014	Decreto che fissa modalità e criteri per la determinazione della somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione.
art. 16-ter co. 1	Ministro dell'interno	<i>entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 12 maggio 2015	Decreto con il quale sono stabiliti modalità e criteri per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento
art. 21 co. 6	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze		Decreto che definisce le ulteriori modalità attuative dell'articolo 21 del decreto-legge in materia di misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione.

¹⁷ In realtà il riferimento normativo è il comma 23-quinquies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 22 co. 1	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	31 dicembre 2014	Decreto che definisce l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 147 del 2013, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità <i>online</i>
art. 22 co. 2 primo periodo	Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	31 dicembre 2015	Effettua il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 dell'articolo 22.
art. 22 co. 2 secondo periodo	Ministero dello sviluppo economico	<i>entro i 60 giorni successivi alla effettuazione del monitoraggio</i> 1° marzo 2016	Decreto correttivo eventuale, in grado di dare la massima efficacia al sistema di incentivi, relazionando alle competenti Commissioni parlamentari.
art. 25 co. 4	Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	31 dicembre 2014	Decreto che stabilisce le linee guida di cui al comma 6 dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al già citato articolo 96. ¹⁸

¹⁸ Il comma 6 dell'articolo 96 stabiliva che con decreto del Ministro per i beni e per le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, fossero stabilite linee guida finalizzate appunto ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.



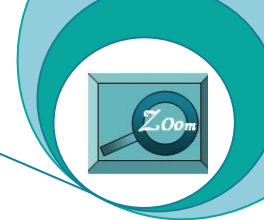
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 26 co. 2	Ministero della difesa	<i>entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 27 dicembre 2014	Provvede ad individuare, per gli immobili della Difesa, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2010, quelli da destinare alle medesime finalità di cui al co. 1, vale a dire il recupero di immobili anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo che opponga diversa ipotesi di utilizzo ¹⁹ .
art. 26 co. 3	Agenzia del demanio d'intesa con Ministero della difesa	<i>entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al co. 2</i> 20	Possono proporre all'amministrazione comunale un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione dei progetti da parte di privati. ²¹
art. 26 co. 7	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente		Nomina, previa diffida, un commissario <i>ad acta</i> che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica, qualora non sia data attuazione all'accordo di programma nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione.

¹⁹ L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riassestimento.

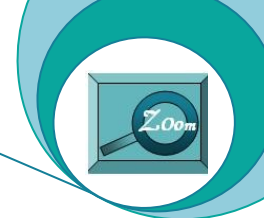
Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della Difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

²⁰ Entro il 26 gennaio 2015.

²¹ L'agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.

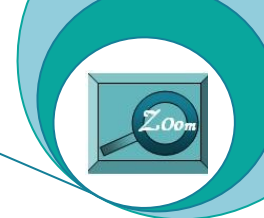


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 26 co. 8	Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro della difesa		Decreto che determina le modalità con le quali viene attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito alla conclusione del procedimento di alienazione degli immobili, una quota parte dei proventi.
art. 27 co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali	<i>entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i> 13 ottobre 2014	Decreto con il quale sono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL.
art. 28 co. 8-bis	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale	<i>entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 12 dicembre 2014	Promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti
art. 29 co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri	<i>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 11 febbraio 2015	Decreto che adotta il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

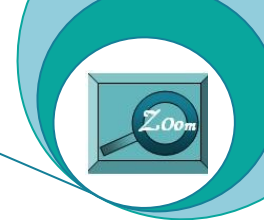


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 29 co. 2	Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	<i>entro i 60 giorni successivi alla presentazione dei resoconti degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione</i>	Seleziona gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle autorità portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1. ²²
art. 30 co. 1	Ministro dello sviluppo economico d'intesa con Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	<i>entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i> 12 novembre 2014	Decreto con il quale è adottato un Piano per la promozione straordinaria del <i>Made in Italy</i> e l'attrazione degli investimenti in Italia e che prevede, in particolare, le azioni - e le relative risorse finanziarie - di cui alle lettere da a) a l) del comma 2.
art. 30 co. 3-bis	ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	Annuale	Trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del <i>Made in Italy</i> e dell'attrazione degli investimenti all'estero.
art. 30 co. 4	Ministero dello sviluppo economico	<i>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 11 febbraio 2015	Decreto che stabilisce i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei <i>voucher</i> .

²² Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (12 dicembre 2014) le Autorità portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere corredati dei relativi cronoprogrammi e piani finanziari.



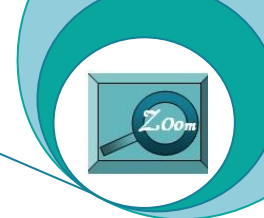
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 30 co. 5	Ministero dello sviluppo economico e ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese		Stipulano apposita convenzione che definisce gli obiettivi attribuiti all'ICE per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, i risultati attesi, le risorse finanziarie ed il relativo utilizzo.
art. 30 co. 7	Ministero dello sviluppo economico		Istituisce un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza Stato-regioni.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 30 co. 8	Ministro dello sviluppo economico d'intesa con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	Annuale	Presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del <i>Made in Italy</i> e l'attrazione degli investimenti in Italia e sui risultati raggiunti nella promozione del <i>Made in Italy</i> .
art. 31 co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, previa intesa tra Governo, Regioni e province autonome in sede di Conferenza unificata.		Decreto che definisce le condizioni di esercizio dei <i>condhotel</i> e stabilisce altresì i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati ^{23 24} .

²³ Per *condhotel* si intendono gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

²⁴ Con il decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma.

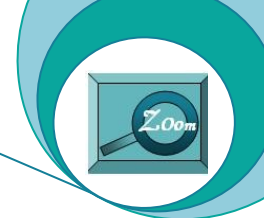


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 31-bis co. 1	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	<i>entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 12 maggio 2015²⁵	Decreto che definisce i criteri in base ai quali devono essere effettuate, da parte dei competenti uffici ministeriali, le verifiche degli impianti a fune.
art. 32 co. 1	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentito Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	dal 12 novembre al 31 dicembre 2014	Stabilisce i requisiti delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto perché rientrino nelle strutture ricettive all'aria aperta.
art. 33 co. 3	Consiglio dei Ministri sentita Conferenza Stato-regioni		Individua le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del decreto.
art. 33 co. 6	Presidente del Consiglio dei ministri		Decreto che nomina il Soggetto attuatore nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. ^{26 27}

²⁵ Nelle more dell'emanazione del decreto, gli impianti la cui vita tecnica non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

²⁶ Il soggetto attuatore, insieme al Commissario straordinario del Governo, è preposto alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 33.

²⁷ Al soggetto attuatore compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito un termine entro il quale il soggetto attuatore trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbanistica, corredata dello specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, oltre che del cronoprogramma di svolgimento dei lavori e della VAS e VIA.

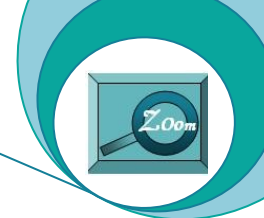


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 33 co. 10	Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri		Decreto che approva il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente ²⁸ .
art. 35 co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita Conferenza Stato-regioni	<i>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 11 febbraio 2015	Decreto che individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale. ²⁹
art. 35 co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	<i>entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i> 11 maggio 2015	Decreto che effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.
art. 35 co. 12, lett. b) ³⁰	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito Ministro dello sviluppo economico		Decreto che nomina nel consiglio di amministrazione del consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate.

²⁸ Il piano è adottato dal Commissario straordinario del Governo entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. Il decreto trasferisce al soggetto attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è titolare la società Bagnoli Futura spa, in stato di fallimento.

²⁹ Gli impianti costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.

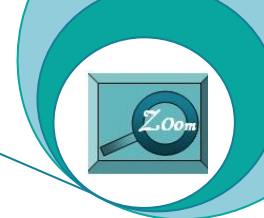
³⁰ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 234, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 36 co. 1 ³¹	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Annuale 31 luglio	Decreto che stabilisce gli importi sostenuti per gli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione.
art. 38 co. 1- <i>bis</i>	Ministro dello sviluppo economico sentito Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale.
art. 38 co. 6, lett. b)	Ministro dello sviluppo economico sentite Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse, previa intesa con la regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata		Decreto con il quale è accordato il titolo concessorio unico per lo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ³² .
art. 38 co. 7	Ministero dello sviluppo economico	<i>entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i> 12 marzo 2015	Disciplinare con il quale sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, oltre alle modalità di esercizio delle relative attività.

³¹ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 32, comma 4, lettera *n-septies*) della legge 12 novembre 2011, n. 183.

³² L'adozione del decreto è una delle modalità con le quali può essere accordato il titolo concessorio.

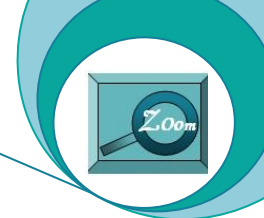


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 38 co. 10 ³³	Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate		Può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti.
art. 38 co. 11- <i>quinquies</i>	Ministro dello sviluppo economico		Decreto che definisce condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuto a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili.
art. 41 co. 1	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che approva l'integrazione del piano di riprogrammazione di cui all'articolo 16- <i>bis</i> , comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 ³⁴ .
art. 42 co. 4 ³⁵	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che indica gli ammon-tari di spesa che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili.

³³ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

³⁴ La regione Calabria integra il piano di riprogrammazione entro 30 giorni dalla data entrata in vigore del decreto, vale a dire entro il 13 ottobre 2014.

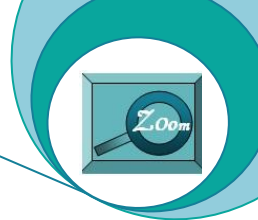
³⁵ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 43 co. 5- <i>quater</i> primo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze previa inte- sa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali		Decreto che adotta la nota meto- dologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capa- cità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. ³⁶
art. 43 co. 5- <i>quater</i> quarto periodo	Ministro dell'economia e delle finanze	eventuale	Trasmette alle Camere una rela- zione, qualora non intenda con- formarsi ai pareri parlamentari, con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai suddetti pareri.

Deliberato il 14 novembre 2014

³⁶ Lo schema di decreto con la nota metodologica è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione, il decreto può comunque essere adottato.



Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- N. LXXIV - XVII. Costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio e primi adempimenti relativi alla legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio.*
- N. LXXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.*
- N. LXXII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147: Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.*
- N. LXXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 22 agosto 2014 n. 119: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.*
- N. LXX - XVII. Adempimenti previsti ed effettuati relativi al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 : Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.*
- N. LXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.*
- N. LXVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112: Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.*
- N. LXVII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110: Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.*
- N. LXVI - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125: Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.*
- N. LXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 : Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.*
- N. LXIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.*
- N. LXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.*